

chiunque fosse stato a portata di farlo. Al che si riferisce un decreto del maggio 1514, per cui ordinava il Consiglio maggiore, che chiunque de' suoi componenti avesse posseduto terre od altri beni nella marca trivigiana, si astenesse dal votare negli argomenti che vi avessero relazione. Ma la misura presa escludeva troppi dei membri del consesso, onde il decreto fu rievocato il dì 21 dello stesso mese, ed egli vi furono tosto riammessi (1). Riuscì di molto grandimento ai trivigiani cotesta seconda deliberazione; e sì, che valse a comporre amichevolmente le precedenti differenze scambievoli, ed a vicenda le due comunità si restituirono le mercanzie e i frutti dei rispettivi possedimenti,

Conchiuso in bene cotesto accordo, i veneziani mandarono a Treviso, nel luglio seguente, due ambasciatori, Stefano Gradenigo ed Antolino Dandolo, per trattare sull' altro argomento, dell'accoglienza, cioè, e della protezione che quella città concedeva ai ribelli esiliati, dei quali Bajamonte era capo, e per chiederne conseguentemente l' espulsione. Parve ai veneziani opportuno il momento per ottenere da quella comunità la condiscendenza desiderata: ma i trevigiani; siccome appunto sogliono fare i minimi, allorchè si accorgono, che un più potente ha bisogno della loro cooperazione nel compimento di un qualche affare; fecero mostra di darsi tuono di maestà e di grandezza prima di muoversi a secondare il desiderio della nostra repubblica. Gli ambasciatori infatti ottennero udienza solenne dal podestà, anziani e consoli di Treviso il giorno 27 del detto mese; e, dopo avere presentato le loro credenziali, domandarono « in nome del doge e della repubblica di Venezia, che fossero scacciati dalla città e dal territorio trivigiano Boemondo Tiepolo e gli altri congiurati colleghi suoi. » Alla quale richiesta il podestà e gli anziani risposero, sè non essere in facoltà di deliberare su quest' argomento; essere perciò necessario, che la domanda fosse

(1) « 1514. Die 14 Maji in M.C. Quia » fuit pars: quod ipsi non exeant sed pos-
 « multi exeant pro facto Tarvisii, qui » sint capere partem in ipsis factis sicut
 « habent possessiones in Tarvisio. Capta » alii. »